


STOP ALLE DIMISSIONI PREFIRMATE

Il 26 settembre al Senato è stata approvata una legge sul divieto alle dimissioni in bianco che recepisce una richiesta avanzata dalla CUB al tavolo di confronto con il Governo



Roma, 27/09/2007

modulo numerato progressivamente e con validità temporale limitata.

A cercare di porre un freno al fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, fatte spesso firmare ai lavoratori al momento dell'assunzione, è la legge approvata definitivamente dal senato, anche con il voto favorevole di parte dell'opposizione.

Il provvedimento stabilisce che la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal lavoratore, a pena di nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro, da sindacati e patronati.

La regola varrà per tutti i contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, quelli di collaborazione coordinata e continuativa, le collaborazione a progetto, i contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione in cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, i contratti di lavoro 'instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Per quanto riguarda, invece, i modelli, saranno realizzati secondo direttive definite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e dovranno riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati alla identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e di ogni altro elemento ritenuto utile. I moduli hanno validità di 15 giorni dalla data di emissione e saranno resi disponibili attraverso il sito Internet del ministero del lavoro, secondo modalità che garantiscano la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio. In seguito ad apposite convenzioni, potranno essere distribuiti anche da sindacati e patronati.